

1ª TORNATA DEL 5 AGOSTO

MELEGARI L. Propongo questo perchè così mi pare sia richiesto dalla materia.

PRESIDENTE. Sarà discusso dopo l'articolo 10.

« Art 10 (ora 9). Il prezzo dello stabile sarà pagato in cinque rate uguali se il valore estimativo superi la somma di diecimila lire, ed in dieci rate se non ecceda quella somma.

« Nell'atto della stipulazione si pagherà la prima rata del prezzo dello stabile e l'intero importare dei relativi capitali ed accessori.

« L'aumento che si verificherà negli incanti s'intenderà ripartito proporzionalmente al valore del fondo ed a quello de' suoi capitali ed accessori.

« Il pagamento delle altre rate si farà anticipatamente di anno in anno e coi frutti scalari alla ragione del 5 per cento.

« I pagamenti si faranno in denaro. »

A questo articolo vi è un emendamento stampato del deputato Catucci, un altro del deputato Ciccone, e poi al primo capoverso un emendamento del pari stampato del deputato Ricciardi, e all'ultimo alinea un emendamento anch'esso a stampa del deputato Mancini.

La parola spetta al deputato Catucci per isvolgere il suo emendamento.

CATUCCI. Rinuncio.

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

C'è ancora il mio emendamento.

PRESIDENTE. Darò lettura del suo, che venne dopo gli emendamenti che furono stampati, quando verrà il suo turno.

L'emendamento del deputato Ciccone è così concepito:

« Art. 10. L'aggiudicatario del fondo venduto pagherà nel momento del contratto la decima parte del prezzo, e i nove decimi rimanenti saranno pagati per annualità che comprendano: 1° l'interesse al 5 per cento; 2° le spese di riscossione a 0 25 per cento; 3° la quota di riscatto, che non potrà mai essere inferiore ad una lira. L'annualità sarà pagata in due rate semestrali.

« Il prezzo sarà pagato in moneta. I debitori si potranno liberare in qualunque tempo, in tutto o in parte; ma non si riceveranno rate minori di lire 100, nè frazioni di lire 100. I pagamenti anticipati non diminuiranno le annualità, ma accorceranno il tempo del riscatto. »

Una voce. Domandi se è appoggiato.

PRESIDENTE. Perdoni; prima lo si svolge, poi si domanda se è appoggiato; così vuole il regolamento.

Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare.

CICCONE. Questo mio emendamento importa la sostituzione di un sistema di vendita ad un altro.

La Commissione ha adottato come metodo di sistema di vendita dei beni demaniali il pagamento di un quinto o di un decimo nell'atto del contratto, e successivamente in cinque anni o in dieci il pagamento del prezzo rimanente.

Io col mio emendamento, o, a meglio dire, con un nuovo articolo sostituito a quello della Commissione, ho adottato il sistema che si paghi la decima parte del prezzo nell'atto del contratto, e tutto il rimanente del prezzo sia pagato come si usa scontare i debiti che si fanno colle istituzioni di credito fondiario.

Ora io sono nel debito di dimostrare che la sostituzione di questo sistema a quello della Commissione è utile non solamente al fisco, ma egualmente ai cittadini e al progresso dell'agricoltura.

Relativamente al fisco si può vedere quanto debba crescere il prodotto della vendita quando si conoscerà il numero delle persone che possono concorrere all'incanto col sistema che io propongo in proporzione di quelli che vi possono concorrere col sistema proposto dalla Commissione.

Col sistema della Commissione non possono concorrere all'incanto che semplicemente quelli i quali possono disporre di quasi tutto il prezzo a cui può giungere un fondo, perchè colui il quale non ha o pronto o quasi pronto tutto il prezzo del fondo non può sperare certamente di fare tali risparmi o sopra gli affitti, o sopra le rendite, ovvero sopra i profitti di un'industria, da potere in pochi anni raccogliere una somma eguale al prezzo del fondo aggiudicato.

Al contrario, quando voi ammettete all'incanto coloro i quali posseggono soltanto la decima parte del valore totale, voi stabilite la concorrenza di un numero infinito di compratori.

La concorrenza dei compratori è il solo mezzo di aumentare i prezzi; assicurando la concorrenza, voi assicurate allo Stato un aumento notevole nel prodotto della vendita dei beni.

Ora, se si calcola la somma che si può ottenere col sistema della Commissione, e quella che si può ottenere col mio, io credo che si guadagnerà con questo metodo forse più di un terzo. Dunque è indubitato che il fisco vi trova il suo conto.

Maggiore poi di quello del fisco sarà il vantaggio che ne trarrà il paese. Se all'incanto non possono concorrere che i grandi capitalisti, se ne esclude un numero infinito di persone che nel mio sistema invece concorrerebbero con gran vantaggio del fisco e loro proprio.

Ma vi è una considerazione importante a fare intorno alla vendita fatta colla condizione di pagare il prezzo del fondo in cinque o in dieci anni, ed è la seguente: molti piccoli proprietari, molti piccoli coltivatori facilmente si lasceranno ingannare dalla speranza di aver a fare necessariamente molti guadagni e di poter adempiere alle obbligazioni cui si sottopongono, e quindi facilmente saranno indotti a comprare quei fondi; e quando poi verrà la scadenza, non si troveranno nella circostanza di adempiere alle obbligazioni cui si siano sottoposti. Io comprendo bene che qui si dirà: è loro colpa, in conseguenza essi ne pagheranno il fio. Io credo che tutti potranno rimproverare a questi piccoli proprietari la loro colpa, meno la Camera e il Ministero; perchè, se esaminiamo quello che accade ogni anno nei